

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 9 ottobre 2025, n. 248

**Autorizzazione Unica (da ora, "AU"), ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i., in seno a procedimento di PAUR ai sensi dell'art. 27-bis del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica (agrovoltaico), sito nel Comune di Troia (FG) in località "Monte Forgiaide", denominato "Troia 2", di potenza nominale prevista pari a 68,58 MWp in DC e di potenza in immissione pari a 54,50 MWe in AC, nonché delle opere e infrastrutture connesse ricadenti nel Comune di Troia (FG).**

**Proponente: EG Vita S.r.l. con sede legale in via dei Pellegrini, n. 22, 20122 Milano (MI). Cod. Fis e P.IVA 11402480963.**

#### **IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE**

**Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica, ing. Francesco Corvace**, su istruttoria dell'ufficio curata dal funzionario arch. Adriano Maldera

**PREMESSO CHE**, nell'ordinamento eurounitario ed italiano si segnalano, in materia energetica:

- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, che ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la Legge n. 204 del 4 novembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2016, che ha ratificato gli accordi di Parigi (COP 21), già ratificati il 4 ottobre 2016 dall'Unione Europea;
- la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- il quarto pacchetto comunitario "energia" del giugno 2019 composto da una direttiva (direttiva sull'energia elettrica, 2019/944/UE) e tre regolamenti (regolamento sull'energia elettrica, 2019/943/UE, regolamento sulla preparazione ai rischi, 2019/941/UE, e regolamento sull'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), 2019/942/UE);
- Il quinto pacchetto energia, "Pronti per il 55 %", pubblicato il 14 luglio 2021 con l'obiettivo di allineare gli obiettivi energetici dell'UE alle nuove ambizioni europee in materia di clima per il 2030 e il 2050;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la D.G.R. del 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la Legge n. 34 del 27/04/2022 di conversione del Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 – "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali" ha introdotto misure di semplificazione ed accelerazione;
- la Legge 79/2022 di conversione del D.L. 36/2022 recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", cosiddetto Decreto PNRR 2;
- la Legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)" (GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022), ha introdotto ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione in materia energetica;

- Il Regolamento UE 2577 del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41 “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;
- D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, convertito con Legge 2 febbraio 2024, n. 11;
- D.L. 2 marzo 2024, n. 19, “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, convertito con Legge 29 aprile 2024, n. 56;
- Il DM 21 giugno 2024. “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”;
- la D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 recante “Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale;
- il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 sulla “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”.

**ATTESO CHE**

- il Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall’articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un’Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le “Linee Guida per il procedimento di cui all’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi”;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l’Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;
- il Decreto Legislativo n. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/CE” che ha integrato il quadro regolatorio ed autorizzativo delle FER;
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti Rinnovabili”;
- l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell’art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall’art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al

quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;
- Con D.Lgs. n. 104 del 16 giugno 2017:
  - è stato introdotto (art. 27 bis del D Lgs 152/2006) il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale secondo cui “nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso”.
  - è stato rivisto l'Allegato II alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006, definendo di competenza statale “gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 10 MW , calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale”;
- la Legge n. 34 del 27/04/2022 di conversione del Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 – “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali” ha introdotto misure di semplificazione ed accelerazione;
- la Legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché” in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)” (GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022), ha introdotto ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione in materia energetica;
- la Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 28 “Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica”, in applicazione dei principi di efficientamento e di riduzione delle emissioni climalteranti e al fine di attenuare gli effetti negativi della crisi energetica, ha disciplinato le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli e costi di prestazione e impatto degli impianti energetici;
- Con D.G.R. del 19 dicembre 2022, n. 1901 “Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.ii. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo” sono stati aggiornati e ridefiniti gli incombenti in capo ai proponenti di FER;
- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997, “Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia”, la Giunta ha inteso fornire indirizzi agli uffici regionali in relazione alla strategicità rivestita dal tema dell'incremento della produzione e dell'uso delle fonti rinnovabili.
- il D.L. n. 63/2024, convertito in Legge 12 luglio 2024 n. 101, ha introdotto disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale; le limitazioni riferite all'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra (rif. art.5) non si applicano ai progetti per i quali sia stata avviata almeno una delle procedure

amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi;

- è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 2024 il Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190, "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118" che introduce importanti semplificazioni per i regimi amministrativi relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili (FER). Il decreto, in attuazione dell'articolo 26 della legge 5 agosto 2022, n. 118, mira a favorire la diffusione degli impianti FER attraverso una razionalizzazione e un riordino delle procedure, in linea con le direttive europee. Per le procedure in corso *ratione temporis* continua ad applicarsi l'art. 12 del D. Lgs. 387/2003, non avendo il proponente esercitato facoltà di applicazione della normativa sopraggiunta;
- con D.G.R. 7 luglio 2025, n. 933 si è provveduto alla approvazione delle "Linee guida per la disciplina del procedimento di Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione e stoccaggio di energia elettrica da fonte rinnovabile".

#### RILEVATO CHE

- La Provincia di Foggia, Autorità Competente ai fini PAUR (di seguito solo "AC"), con nota 2021/0000028747, in atti al prot. n. 5949 del 03/06/2021 comunicava ai sensi dell'articolo 27-bis, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio dell'impianto in oggetto, l'avvio del procedimento proposto da EG Vita S.r.l., relativo alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica (agrovoltaito), sito nel Comune di Troia (FG) in località "Monte Forgiaide", denominato "Troia 2", di potenza nominale prevista pari a 68,58 MWp in DC e di potenza in immissione pari a 54,50 MWe in AC, nonché delle opere e infrastrutture connesse ricadenti nel Comune di Troia (FG) e contestualmente comunicava l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web "Sportello Telematico Unificato della Provincia di Foggia".
- La scrivente Sezione, con nota prot. n. 8378 del 02/08/2021, invitava la società proponente a formalizzare l'istanza volta al rilascio dell'Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.., procedendo al caricamento della documentazione rilevante ai fini AU sul portale telematico [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it), al fine di consentire l'istruttoria del procedimento.
- La EG Vita S.r.l. (di seguito anche "Società" e/o "proponente"), con nota prot. n. 9528 del 10/09/2021 acquisita in data 21/09/2021, trasmetteva alla scrivente Sezione regionale formale istanza di Autorizzazione Unica (AU), ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i., per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica, sito nel Comune di Troia (FG), denominato "Troia 2", di potenza nominale prevista pari a 68,58 MWp e di potenza in immissione pari a 54,50 MWe in AC, nonché delle opere e infrastrutture connesse ricadenti anche nel Comune di Troia (FG), acquisita dal sistema telematico con il Cod. Id. SMM81V3.
- La scrivente Sezione, con nota prot. n. 3348 del 20/04/2022, comunicava alla società proponente di voler provvedere entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della stessa al versamento degli oneri istruttori specificando inoltre che, in assenza di riscontro, la pratica sarebbe stata archiviata, anche senza ulteriore comunicazione, fermo restando la facoltà del proponente di presentare una nuova istanza.
- La Provincia di Foggia, con nota prot. provinciale n. 41582 del 05/08/2024, acquisita al prot. n. 0398498/2024 del 05/08/2024, convocava, ai sensi e per gli effetti dell'art.15 della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii, degli artt. 14, c. 4 e 14-ter della L. n. 241/1990 ss.mm.ii. nonché del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in videoconferenza simultanea ed in modalità sincrona, la Conferenza di Servizi relativa alla procedura di VIA per il progetto in oggetto con "Aggiornamento Agrifotovoltaico prot. 32284 del 14/06/2024" per il giorno 26/09/2024.
- Questa Sezione, con nota prot. n. 0433535/2024 del 09/09/2024 comunicava alla società che non

avendo provveduto al versamento degli oneri entro il termine stabilito dalla nota prot. n. 3348 del 20/04/2022 riteneva di non doversi ulteriormente esprimere sulla pratica con cod. AU. SMM81V3, in quanto già archiviata per quanto di propria competenza.

- La Provincia di Foggia, con nota prot. provinciale n. 51921 del 11/10/2024, acquisita al prot. n. 0496910/2024 del 11/10/2024, trasmetteva il verbale della Conferenza di Servizi svoltasi il 26/09/2024 e contestualmente aggiornava i lavori di conferenza per il giorno 05/11/2024.
- La scrivente Sezione in sede di conferenza di Servizi del 05/11/2024 evidenziava che non risultava presentata alcuna nuova istanza da parte della Società proponente e pertanto si ribadiva la posizione evidenziata nella nota prot. n. 0433535/2024 del 09/09/2024; il verbale della conferenza di servizi del 05/11/2024 veniva trasmesso dall' AC ai fini PAUR con nota prot. provinciale n. 59097 del 12/12/2024, acquisita al prot. n. 0554222/2024 del 12/11/2024 con cui contestualmente si aggiornavano i lavori di conferenza al 13/12/2024.
- La Società, con nota prot. n. 0548501/2024 del 07/11/2024, trasmetteva a questa Sezione nuova istanza telematica di Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n.387/2003 per la costruzione e l'esercizio di quanto in oggetto acquisita dal sistema telematico con il Cod. Id. MBQBIS6.
- La Provincia di Foggia, con nota prot. provinciale n. 69487 del 27/12/2024, acquisita al prot. n. 0640486/2024 del 27/12/2024, trasmetteva il verbale della conferenza svoltasi il 13/12/2024 e contestualmente aggiornava i lavori di conferenza per il giorno 16/01/2025; la scrivente Sezione in sede di Conferenza di Servizi del 13/12/2024 prendeva atto che la società aveva presentato una nuova istanza e che per via della incompletezza riscontrata, avrebbe provveduto a trasmettere formale richiesta di integrazioni.
- La scrivente Sezione, con specifico riferimento ai profili di competenza, procedeva alla verifica formale della documentazione relativa al progetto dell'impianto in oggetto e con nota prot. n. 0641572/2024 del 27/12/2024, trasmetteva il proprio contributo istruttorio preannunciato in sede di Conferenza di Servizi del 13/12/2024.
- La Provincia di Foggia, con nota prot. provinciale n. 819 del 08/01/2025, acquisita al prot. n. 008482/2025 del 09/01/2025, trasmetteva una *errata corrige* del verbale di conferenza di servizi del 13/12/2024 con contestuale aggiornamento dei lavori di conferenza per il giorno 16/01/2025.
- La Società, con PEC prot. n. 0016395/2025 del 13/01/2025, trasmetteva la comunicazione di avvenuta integrazione documentale sul portale regionale.
- La Provincia di Foggia, con nota prot. provinciale n. 2052 del 14/01/2025, acquisita al prot. n. 0018481/2025 in pari data, comunicava il differimento della conferenza di servizi prevista per il giorno 16/01/2025 al 22/01/2025.
- La Provincia di Foggia, Servizio Tutela del Territorio, con nota prot. provinciale n. 2186 del 15/01/2025, acquisita in pari data al prot. n. 0020019/2025, inviava a questa Sezione la determinazione del Dirigente del Servizio Tutela del Territorio della Provincia di Foggia n° 35 del 13/01/2025, con la quale veniva rilasciato l'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica ai sensi dell'art. 91 delle NTA del PPTR, relativo all'intervento indicato in oggetto, con prescrizioni in ordine agli aspetti paesaggistici richiamate nelle premesse al punto "Valutazione della compatibilità paesaggistica e prescrizioni".
- La Società, con PEC prot. n. 32545 del 21/01/2025, trasmetteva il Piano Economico e Finanziario asseverato da intermediario bancario.
- In data 22/01/2025 si teneva la Conferenza di Servizi indetta dalla Provincia di Foggia con nota prot. provinciale n. 2052 del 14/01/2025, acquisita in pari data al prot. n. 0018481/2025, nella quale la scrivente Sezione depositava gli esiti della verifica formale della documentazione integrata dal proponente nelle date del 13/01/2025 e 21/01/2025 (entrambe in riscontro alla nota della scrivente Sezione di cui al prot. n. 0641572/2024 del 27/12/2024). Durante i lavori conferenziali la scrivente Sezione comunicava la procedibilità dell'istanza, mentre in merito alla completezza veniva richiesto di verificare alcuni elementi che venivano evidenziati, richiedendo in particolare di trasmettere l'intesa raggiunta con il Comune di Troia relativamente alle misure di compensazione.
- La Provincia di Foggia, con nota prot. provinciale n. 4992 del 29/01/2025, acquisita in pari data al prot.

n. 0048637/2025, trasmetteva il verbale della conferenza svolta il 22/01/2025 e contestualmente aggiornava i lavori di conferenza per il giorno 05/02/2025;

- La Società, con PEC prot. n. 0052175/2025 del 30/01/2025, forniva riscontro alle richieste della Sezione indicate nel verbale dei lavori di conferenza del 22/01/2025.
- In data 05/02/2025 si teneva la Conferenza di Servizi indetta dalla Provincia di Foggia con nota prot. provinciale n. 4992 del 29/01/2025, acquisita in pari data al prot. n. 0048637/2025, nella quale la scrivente Sezione comunicava la completezza della documentazione ma ribadiva la necessità di acquisire l'intesa raggiunta con il Comune di Troia relativamente alle misure di compensazione; inoltre, essendo emersi in sede di conferenza alcuni aspetti (parere MIC del 13/01/2025 e modifiche alla opere di rete di connessione rispetto al Benestare di Terna già acquisito) si richiedeva aggiornamento della documentazione progettuale di AU tempestivamente.
- La Provincia di Foggia, con nota prot. provinciale n. 6833 del 07/02/2025, acquisita in pari data al prot. n. 0068682/2025, trasmetteva il verbale della conferenza svolta il 05/02/2025.
- La Provincia di Foggia, con nota prot. provinciale n. 8122 del 14/02/2025, acquisita in pari data al prot. n. 0081146/2025, convocava la conferenza di servizi per il giorno 04/03/2025.
- La Società, con PEC prot. n. 0109181 del 28/02/2025, trasmetteva la bozza di convenzione da stipulare con il Comune di Troia per le misure di compensazione ed il nuovo accordo di condivisione con i produttori per lo stallo di connessione, con l'invio dello stesso a Terna S.p.A..
- Il Dipartimento regionale Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture, Servizio Autorità Idraulica, con note prott. nn. 0111895/2025 e 0111950/2025 del 03/03/2025, comunicava all'AC competente ai fini PAUR e alla scrivente Sezione *"la necessità di un coinvolgimento nel procedimento in parola del competente Ufficio della Provincia di Foggia - Servizio edilizia sismica e approvvigionamento idrico [...]"*,
- La Provincia di Foggia, con nota prot. provinciale n. 14092 del 14/03/2025, acquisita in pari data al prot. n. 0134722/2025, trasmetteva il verbale della conferenza di servizi decisoria del 04/03/2025.

Durante la seduta della conferenza di servizi decisoria del 04/03/2025:

- pur in considerazione delle modifiche intervenute al progetto rispetto alle opere di cui al Benestare di Terna del 17/06/2022, l' AC ai fini PAUR non riteneva sussistessero criticità pertanto non veniva ritenuto necessario un nuovo esame da parte del Servizio Paesaggio, riservandosi di svolgere un adeguato approfondimento nel Provvedimento di VIA;
  - si prendeva atto della conferma della compatibilità paesaggistica;
  - si prendeva atto della compatibilità ambientale anticipata durante i lavori di conferenza;
  - si prendeva atto che, in merito alle misure di compensazione, la Società e l'Amministrazione comunale avevano raggiunto un accordo e si confermava pertanto, per la società, l'impegno a corrispondere un importo pari al 3% dei proventi annui, con un tetto massimo di 230.000 euro per anno.
- La Società, con PEC prot. n. 0140903/2025 del 18/03/2025, trasmetteva i riscontri alle richieste della Sezione espresse in sede di conferenza di servizi decisoria del 04/03/2025.
  - La Provincia di Foggia – Settore Ambiente con DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI VIA, prot. provinciale n. 0023850 del 24/04/2025, acquisita in pari data al prot. n. 0216565/2025, pur in considerazione di tutte le prescrizioni riportate dal Responsabile del Procedimento sulla base della relativa istruttoria, esprimeva giudizio favorevole in ordine alla compatibilità ambientale relativamente al *"progetto finalizzato alla realizzazione di un impianto agrivoltaico denominato "Troia 2" e relative opere di connessione, da realizzarsi nell'area ubicata nel comune di Troia (FG), località "Monte Forgiaide", della potenzialità di picco 68,58 MWp, proposto dalla Società EG VITA S.r.l. nella persona del sig. Alessandro Ceschiat, avente sede legale in Milano (MI), via dei Pellegrini, n. 22, 20122, in data 27/01/2021 ed assunta a prot. n. 3959, così come rimodulato."*
  - Questa Sezione, nella persona del Responsabile del Procedimento A.U., alla luce di quanto sin qui esposto, con nota prot. n. 0457618/2025 del 20/08/2025, comunicava la **conclusione dell'attività**

**istruttoria finalizzata al rilascio del titolo ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003;**

- La Società caricava sul portale telematico regionale Sistema Puglia l'Atto Unilaterale d'Obbligo, firmato, digitalmente, dall'Amministratore Unico, in data 09/09/2025;
- Con note prot. 0485702/2025 del 10/09/2025, il Servizio scrivente trasmetteva alla Regione Puglia - Servizio Contratti e Programmi Acquisti, l'Atto Unilaterale d'obbligo con firma digitale e l'F24 per quietanza, sottoscritto dalla Società in data 09/09/2025;
- La Società con nota prot. n. 0482520/2025 del 08/09/2025, trasmetteva dichiarazioni ed asseverazioni propedeutiche al rilascio del titolo autorizzativo in riscontro alla nota della scrivente Sezione prot. 0457618/2025 del 20/08/2025;
- La Società con medesima nota prot. n. 0482520/2025 del 08/09/2025, comunicava di aver provveduto a depositare, sul portale telematico regionale Sistema Puglia nella Sezione "Fase C – Progetto Definitivo Integrato" il progetto "adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza di Servizi";
- con nota acquisita al prot. 0506169/2025 del 18/09/2025 il Servizio Contratti e Programmazione Acquisti della Regione Puglia trasmetteva l'atto unilaterale repertoriato al numero 026848 assegnato in data 16/09/2025 da registrarsi in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/86;
- La società con nota prot. n. 0526744/2025 del 29/09/2025, inviava i riscontri ai pareri pervenuti da alcuni Enti.

**PRESO ATTO** delle note e dei pareri acquisiti ed espressi in Conferenza di Servizi PAUR, per i quali si rimanda in primis al fascicolo del procedimento di PAUR per quelli non afferenti in senso stretto al titolo di Autorizzazione Unica, di seguito riportati in stralcio:

**R.F.I. S.p.A.**, nota prot. 21/0003055 del 28/06/2021, con la quale l'Ente comunica che "[...] *Dall'esame degli elaborati progettuali trasmessi, non si riscontra alcuna interferenza con la linea ferroviaria ricadente nella giurisdizione di questa Direzione [...].*

**ENAC**, nota prot. n. 0076363-P del 07/07/2021, con la quale l'Ente rende noti gli adempimenti necessari al fine di ottenere il parere di competenza nell'ambito della Conferenza di Servizi.

La società nella persona del tecnico incaricato in data 31/12/2024, asseverava che "*per l'intervento sopra descritto, come evidenziato nel documento allegato ottenuto attraverso l'utility di pre-analisi disponibile nei servizi web del sito di ENAV, è escluso l'iter valutativo.*"

**Marina Militare, Comando Marittimo SUD – Taranto**, nota prot. n. M\_D MARSUD0022607 del 07/07/2021, con la quale l'Ente riferiva che "*visionata la documentazione progettuale [...] comunica che - per quanto di competenza ed in ordine ai soli interessi della Marina Militare - non si rilevano motivi ostativi alla realizzazione del progetto indicato in argomento*".

**Regione Puglia, Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, Sezione Urbanistica, Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici**, prot. n. 9042 del 26/07/2021, con la quale l'Ente chiedeva di produrre apposita istanza di attestazione di vincolo demaniale di uso civico.

La società, in riscontro al suddetto parere, trasmetteva alla scrivente Sezione nota di comunicazione di cui alla PEC prot. n. 0526744/2025 del 29/09/2025 in cui allegava il Certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato in data 07/06/2024 dal Comune di Troia (FG) in cui "[...] *si attesta per le p.lle sopra riportate l'inesistenza di usi civici*".

**Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Risorse Idriche**, nota prot. n. AOO\_075/PROT/11226 del 22/09/2021 con la quale l'Ente comunicava di ritenere "[...] *limitatamente agli aspetti di competenza della Sezione scrivente, che nulla osti alla realizzazione delle opere in progetto, avendo cura, durante la loro esecuzione, di garantire la protezione della falda acquifera. A tal fine appare opportuno richiamare le seguenti prescrizioni di carattere generale:*

*- nelle aree di cantiere deputate all'assistenza e manutenzione dei macchinari deve essere predisposto ogni idoneo accorgimento atto a scongiurare la diffusione sul suolo di sostanze inquinanti a seguito di sversamenti accidentali;*

- nelle aree di cantiere, il trattamento dei reflui civili, ove gli stessi non siano diversamente collettati/conferiti, dovrà essere conforme al Regolamento Regionale n.26/2011 come modificato ed integrato dal R.R. n.7/2016”.

**Aeronautica Militare, Comando Scuole dell’A.M./3° Regione Aerea – Ufficio Territorio e Patrimonio – Sezione Servitù e Limitazioni**, nota prot. n. M\_D ABA001 REG2021 0045430 del 29/09/2021, con la quale l’Ente riferiva che “[...] verificato che l’intervento non interferisce con compendi militari di questa F.A. né con vincoli eventualmente imposti a loro tutela, si esprime il **parere favorevole** dell’A.M. alla realizzazione di quanto in oggetto, ai sensi dell’art. 334, comma 1, del D.Lgs. 66/2010.

**Comando Militare Esercito “Puglia”, SM Ufficio Personale Logistico e Servitù Militari**, nota prot. n. M\_D E24472 REG2021 0026401 del 25/11/2021, con la quale l’Ente riferiva che “[...] tenuto conto che l’impianto in argomento non interferisce con immobili militari, zone soggette a vincoli di servitù militari o poligoni di tiro, esprime, limitatamente agli aspetti di propria competenza, il **parere favorevole** per l’esecuzione dell’opera”.

**Aeronautica Militare, Comando Scuole dell’A.M./3° Regione Aerea – Ufficio Territorio e Patrimonio – Sezione Coordinamento del Territorio**, nota prot. n. M\_D ABA001 REG2021 0059430 del 20/12/2021, con la quale l’Ente riferiva che “[...] esprime **parere favorevole** ai sensi e per gli effetti dell’art. 334 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, all’esecuzione dell’impianto fotovoltaico specificato in oggetto.

**SNAM**, nota prot. n. 214 del 06/08/2024, con la quale l’Ente comunica “[...] vi confermiamo che le Vs. opere interferiscono con ns impianti/metanodotti denominati **MET. MASSAFRA-BICCARI DN1200**”. [...] Nel caso specifico segnaliamo che il terreno da noi attraversato è gravato da regolare servitù di metanodotto, con atti notarili registrati e trascritti, i quali prevedono - tra l’altro - la possibilità per SNAM RETE GAS di accedere liberamente ed in ogni tempo ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio e le eventuali riparazioni, l’obbligo di mantenere opere di qualsiasi genere e natura, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, alla distanza minima di metri 20,00 dal Metanodotto nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, senza alterazione della profondità di posa della tubazione. [...] al fine di poter valutare la pratica nel suo complesso, **si rende necessario eseguire un sopralluogo congiunto con i vostri tecnici, con picchettamento della condotta Snam Rete Gas ivi esistente, invitandovi contestualmente ad integrare le Vs. opere di progetto dettagliando la seguente documentazione con ogni eventuale opera accessoria - quali recinzioni, cavidotti di servizio, modifiche alle attuali quote di passaggio, pavimentazione ecc. – che saranno realizzate sulle particelle di Vs. interesse**”.

La società, in riscontro al suddetto parere, trasmetteva alla scrivente Sezione nota di comunicazione di cui alla PEC prot. n. 0526744/2025 del 29/09/2025 in cui dichiarava che: “prima dell’inizio dei lavori verrà eseguita una mappatura di tutte le interferenze dei metanodotti SNAM con il tracciato dell’elettrodotto di connessione dell’impianto e verrà eseguito il sopralluogo congiunto per determinare la profondità della condotta interferente e le modalità di risoluzione”.

**Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Puglia e Basilicata**, nota prot. n. 16074 del 30/08/2024, con la quale l’ente comunica che “Dall’analisi della documentazione di progetto [...], in particolare dal piano particolare di esproprio (rev. 31.05.2024), si è riscontrato che, tra le particelle catastali interessate dall’intervento, non sono presenti immobili intestati al Demanio dello Stato.

**Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dip. per le Infrastrutture e le reti di trasporto – Dir. Generale per le Autostrade e la Vigilanza sui Contratti di Concessione Autostradale**, nota prot. n. 24798 del 03/09/2024 con la quale l’ente comunica che “Dall’esame della documentazione posta alla base di detto procedimento, sembrerebbe non sussistere interferenze tra le opere proposte e il patrimonio dell’infrastruttura autostradale”.

**Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA), Ufficio Operativo territoriale per l’area territoriale Sud**, nota prot. n. 63861 del 10/09/2024, con la quale fornisce indicazioni in ordine alla verifica d’interferenza con i sistemi di trasporto pubblico ed impianti fissi in esercizio, come di seguito indicato: “[...] solo nel caso in cui l’opera da realizzare o modificare sia

*interferente, come disposto dal D.P.R. 753/80, con sistemi di trasporto pubblico ad impianti fissi in esercizio, ovvero non risulti rispondente a quanto disposto dal Titolo III del D.P.R. 753/1980 "Disciplina delle separazioni delle proprietà laterali dalla sede ferroviaria e di altri servizi di trasporto, delle servitù e dell'attività di terzi in prossimità della sede ferroviaria ai fini della tutela della sicurezza dell'esercizio; Si specifica che qualora per la realizzazione dell'intervento in proposta occorra acquisire il parere tecnico di competenza di questa sede in relazione agli articoli 58, 59 e 60 del DPR 753/80, dovrà essere trasmessa a questa UOT specifica documentazione tecnica attestante il rispetto della normativa di settore, corredata del parere dell'esercente dell'impianto di trasporto pubblico con cui interferisce. [...] qualora l'intervento in esame comporti la realizzazione di opere ed impianti con posa di condotte (convoglianti liquidi, gas o sostanze solide minute, polverulente, pastose o in sospensione in veicolo fluido) o canali occorrerà tener conto delle disposizioni del Decreto Ministeriale 04/04/2014 "Norme tecniche per gli attraversamenti ed i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto", per quanto applicabile, il quale prevede l'interessamento del "Tavolo tecnico permanente" presso la DGTP del MIT per l'eventuale esame di richieste di deroghe. [...] in caso di interferenze con Sistemi di Trasporto ad Impianti Fissi non ferroviari, gli elaborati tecnici richiesti dovranno essere inviati a questo UOT di ANSFISA (via pec) all'indirizzo [ansfisa@pec.ansfisa.gov.it](mailto:ansfisa@pec.ansfisa.gov.it), regolarmente sottoscritti dal professionista incaricato della progettazione e dal Direttore dell'Esercizio dell'esercente della infrastruttura di trasporto.*

*Diversamente se l'intervento da realizzare interferisce con:*

- tratte delle reti di trasporto ferroviario, le istanze andranno rappresentate, inviandole sempre al medesimo indirizzo pec ([ansfisa@pec.ansfisa.gov.it](mailto:ansfisa@pec.ansfisa.gov.it)), all'attenzione della Direzione generale per la sicurezza delle ferrovie di ANSFISA (in sigla DGSF);*
- strade e/o autostrade della rete nazionale, le istanze andranno rappresentate, inviandole sempre al medesimo indirizzo pec ([ansfisa@pec.ansfisa.gov.it](mailto:ansfisa@pec.ansfisa.gov.it)), all'attenzione della Direzione generale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali di ANSFISA (in sigla DGSISA).";*

La società, in riscontro al suddetto parere, trasmetteva alla scrivente Sezione nota di comunicazione di cui alla PEC prot. n. 0526744/2025 del 29/09/2025 in cui dichiarava che: *"si precisa che le opere di connessione dell'impianto non risultano interferenti, come disposto dal D.P.R. 753/80, con sistemi di trasporto pubblico ad impianti fissi in esercizio, ovvero non risultano rispondenti a quanto disposto dal Titolo III del D.P.R. 753/1980 - Disciplina delle separazioni delle proprietà laterali dalla sede ferroviaria e di altri servizi di trasporto, delle servitù e dell'attività di terzi in prossimità della sede ferroviaria ai fini della tutela della sicurezza dell'esercizio".*

**ANAS – Gruppo FS Italiane**, nota prot. n. 779184 del 12/09/2024 con la quale l'Ente *"[...] comunica che l'area interessata dall'intervento non interferisce con le Strade Statali di ns competenza, né tantomeno le fasce di rispetto previste dal Codice della Strada. [...] si comunica che ANAS S.p.a. non esprimerà alcun parere in merito e/o autorizzazione".*

**Asl Foggia**, nota prot. n. 99647-2024 del 23/09/2024 con la quale l'ente *"esprime, per ciò che concerne l'aspetto igienico- sanitario, parere favorevole su quanto in progetto a condizione che:*

- siano osservate le disposizioni proprie di cui al Codice Ambientale (D.to Lgs 152/2006) ed alle modifiche apportate con i D.ti Lgs 116/2020 e 118/2020, in tema di gestione di rifiuti con particolare riferimento:*
  - ai moduli fotovoltaici in caso di degradazione anticipata di alcuni materiali che ne costituiscono lo strato, quali vetro e polimeri e/o in caso di lesione accidentale degli stessi;*
  - agli oli esausti derivanti dal funzionamento dell'impianto (dicasì dell'olio contenuto nelle vasche di raccolta dei trasformatori/inverter che dovranno essere adeguatamente trattati e smaltiti presso il "Consorzio obbligatorio degli oli esausti" in ottemperanza, in tal caso, anche al D.to Lgs 27/01/1992 n°95 e s.m.i., nell'ambito di un piano di disoleazione dell'area interessata e contigua);*
  - alle batterie tampone a corredo degli impianti di videosorveglianza ed antintrusione, nonché di quelle che alimentano le luci e/o le linee di emergenza;*

- *al gruppo elettrogeno e al gruppo batterie legate alle cabine elettriche MT e/o di trasformazione AT/MT;*
- *ai depositi di immondizia e dei rifiuti di altri materiali solidi e/o liquidi che si produrranno durante le operazioni di cantiere e le successive fasi di manutenzione e dismissione del sito;*
- *alle prescrizioni contenute nei Reg.ti Reg.li 26/05/2016 n°7 e 04/06/2015 circa, rispettivamente, la disciplina degli scarichi di acque reflue e di quelle meteoriche, di dilavamento e di prima pioggia;*
- **siano ottemperati:**
  - *il D.M.LL.PP. 16/01/1991;*
  - *il D.P.C.M. 08/07/2003, applicativo della legge n°36 del 22/02/2001 per quanto riguarda i limiti di esposizione ai campi elettrici e induzione magnetica, nonché l'obiettivo di qualità per l'induzione magnetica (3 micro Tesla) e relative fasce di rispetto;*
  - *il D.M. 29/05/2008, circa il calcolo delle fasce di rispetto in relazione all'obiettivo di qualità: l'induzione magnetica generata dalle cabine elettriche dovrà essere inferiore a 3 micro Tesla ad una distanza di 4 mt dalle pareti esterne di ogni cabina;*
  - *siano scongiurati fenomeni di accumulo ed e/o interferenze di natura elettromagnetica con altri eventuali impianti vicini in considerazione degli obiettivi di qualità previsti dal D.P.C.M. 08/07/2003".*

**Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Demanio e Patrimonio, Servizio Amministrazione Beni del demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria,** nota prot. n. 0564169/2024 del 15/11/2024 con la quale il Servizio “[...] esprime parere favorevole all’impianto a condizione di arretrare oltre i 500 metri dal bordo del Regio Tratturello n. 32 la stazione utente e l’ampliamento futuro della stazione Terna che, anche come chiarito dalla recente giurisprudenza (T.A.R. Puglia - Bari, Sez. II 27 settembre 2023, n. 1151), devono essere considerati parte integrante dell’impianto, nonché di prevedere interventi di mitigazione degli impatti delle suddette stazioni sull’asta tratturale attraverso l’impiego di schermature verdi continue lungo il fronte interferito dalle suddette infrastrutture, da concordare con il Servizio scrivente prima dell’inizio dei lavori, secondo le Linee Guida del predetto Documento regionale di valorizzazione, con specifico riferimento a quanto riportato alla sezione 3.4.2”.

Al parere del Demanio Armentizio, la società proponente, con nota prot. provinciale n. 0070069 del 31/12/2024 riscontrava come di seguito:

- *“Le interferenze del cavidotto interrato con la rete tratturale sono tutte su strade esistenti;*
- *A valle dell’eventuale autorizzazione verranno espletate tutte le pratiche riguardo la concessione, ai sensi del R.R. 23/2011 “Regolamento per l’uso dei beni immobili regionali”;*
- *Nell’occasione, verranno forniti tutti i chiarimenti riguardo le interferenze e concordate le modalità tecniche per la risoluzione delle stesse, in ottemperanza alle misure di salvaguardia relative alle aree armentizie classificate sub A) dal quadro d’assetto tratturi;*
- *Per quanto riguarda l’arretramento richiesto di 500 metri, occorre precisare quanto segue: Il parere vincolante espresso in occasione delle Conferenze di Servizi del suddetto DRV dei Tratturi di Puglia dal Segretariato regionale del MIC con nota MIC/MIC\_SRPUUG\_UO8/12/10/2023/0012841-P, assunto al protocollo regionale n. 12613 del 16/10/2023, che prevede il rispetto di 500 metri per ciascun lato del bordo tratturale, è da intendersi per le aree relative all’impianto agrivoltaico;*
- *La soluzione tecnica di connessione è stata elaborata da Terna S.p.a, in seguito alla richiesta di connessione avanzata dalla società proponente. Successivamente all’accettazione di tale soluzione, Terna ha assegnato lo stallone di connessione sull’ampliamento della stazione di Troia, senza che la società proponente avesse alcun margine di trattativa sulla decisione. La posizione dell’ampliamento della stazione è stata indicata quindi da Terna S.p.a.;*
- *La suddetta posizione risulta già autorizzata dalla Regione Puglia con Determinazione Dirigenziale n. 3 del 15 gennaio 2016, con cui è stata rilasciata Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 8,00 MWe sito nel Comune*

*di Castelluccio Valmaggiore (FG) Località “Lenza-Lamia” e relative opere connesse nel comune di Troia (FG);*

- *La posizione già autorizzata risulta essere posta a 100 metri dalla delimitazione del tratturo, ben oltre la fascia di rispetto indicata dal P.T.P.R;*
- *La posizione della Stazione Utente è stata definita rispettando le stesse distanze dell'ampliamento già autorizzato;*
- *Una distanza di 500 metri dai confini del tratturo porterebbe le opere ben aldilà della stazione esistente;*
- *[...] si può notare la presenza di diverse opere già realizzate, tra cui un impianto fotovoltaico, che risultano essere poste ad una distanza di meno di 18 metri da quella prevista per le opere di progetto in esame;*
- *In considerazione di quanto su esposto, si ritiene di aver rispettato tutte le distanze imposte dalle normative vigenti e che la prescrizione di porre le opere ad una distanza superiore a quanto previsto dal progetto sia priva di fondamento”.*

**2i Rete Gas S.p.a.**, Nota prot. n.0139888 del 18/11/2024 con la quale “[...] ha riscontrato che le opere previste potrebbero costituire interferenza con le proprie infrastrutture. Pertanto, nell'ottica di una fattiva collaborazione, che garantiamo sin d'ora, siamo a trasmettervi lo stralcio planimetrico con indicazioni della presenza delle ns. condotte gas di 4<sup>a</sup> Specie (Media pressione) e di 7<sup>a</sup> Specie (Bassa pressione) ricadenti nel territorio comunale di Troia (FG).

*Precisiamo tuttavia che le nostre cartografie informatiche aziendali riguardano reti gas ad alta, media e bassa pressione e sono state realizzate per un utilizzo operativo connesso alle gestioni delle reti stesse da parte del nostro personale tecnico.*

*Tali cartografie, peraltro in aggiornamento continuo per gli interventi di estendimento e manutenzione degli impianti, non riportano le quote di interramento né le distanze dagli edifici; di conseguenza non sono atte all'individuazione certa degli impianti ivi indicati.*

*Premesso quanto sopra, ogni eventuale richiesta di spostamento delle nostre infrastrutture dovrà pervenire alla scrivente Area Operativa alla pec: 2iretegas@pec.2iretegas.it., al fine di consentirci di predisporre relativo preventivo di spesa”.*

Nota prot. n. 140374 del 19/11/2024 con la quale comunica che

*“[...] con nostra nota Prot. n. U-2024-0139888 del 18.11.2024 che si allega, che le opere previste potrebbero costituire interferenza con le nostre infrastrutture”.*

La società, in riscontro ai suddetti pareri, trasmetteva alla scrivente Sezione nota di comunicazione di cui alla PEC prot. n. 0526744/2025 del 29/09/2025 in cui dichiarava che:

*“[...] Come evidenziato nelle immagini, risulta un parallelismo di circa 350 metri con una rete di 7° specie e 2 attraversamenti, una con una rete di 7° specie ed una deviazione di utenza di 4° specie. A tal proposito si fa presente che, in fase esecutiva, verrà effettuata una mappatura di tutti i sottoservizi presenti lungo il tracciato del cavidotto interrato a 30 kV. Nello specifico, per quanto riguarda le interferenze che verranno rilevate, verranno rispettate tutte le direttive contenute nel D.M. 17 aprile 2008, del Ministero dello Sviluppo Economico, ‘Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8.’ In particolare, all'art. 2.6, viene prescritto che La distanza tra linee elettriche interrate, senza protezione meccanica, e condotte interrate, non drenate, non deve essere inferiore a 0,5 m sia nel caso di attraversamenti che di parallelismi. Viene prescritto, inoltre, che nel caso degli attraversamenti non si devono avere giunti sui cavi di energia a distanza inferiore ad un metro dal punto di incrocio a meno che non venga interposto un elemento separatore non metallico. Nell'art. 2.7 dello stesso D.M. viene inoltre prescritto che, riguardo i parallelismi e gli attraversamenti, qualora il metanodotto sia preesistente, sarà cura degli interessati alla realizzazione dell'opera interferente adottare le precauzioni atte ad impedire danni o pericoli all'esercizio e alla manutenzione del metanodotto. In base alle considerazioni sopra riportate, si può concludere quindi che le interferenze rilevate verranno gestite e risolte nella fase esecutiva, adottando tutto quanto previsto dalle normative tecniche e di sicurezza vigenti”.*

**Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia**, nota prot. n. 278-P del 14/01/2025 in cui l'Ente comunica che

*“[...] Considerato lo stato attuale dei luoghi, si ritiene che gli interventi progettati, riconducibili alla realizzazione dell'impianto eolico e relative opere ed infrastrutture, stazione di utenza e vari tracciati dei cavidotti interrati, siano incompatibili con la tutela e la conservazione dei valori archeologici dell'area interessata, comportino pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e contrastino con quanto previsto dalla Sezione C2 delle Schede d'Ambito del “Tavoliere”, nei suoi Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e nella normativa d'uso in essa riportati.*

Per tutto quanto sopra descritto, si ritiene di dover esprimere parere non favorevole all'intervento.

Si fa presente che, qualora il parere espresso fosse oggetto di superamento a seguito di successive determinazioni, questo Ufficio si riserva di fornire specifiche prescrizioni in ordine alla tutela del patrimonio archeologico sopra rappresentato di cui all'art. 41, comma 4, Allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023 e al DPCM 14.2.2022.

A tale parere la società, con nota prot. provinciale n. 6331 del 05/02/2025, riscontrava affermando che:

*“- Il parere è stato rilasciato sulla prima versione del progetto, senza tenere conto delle modifiche emerse nel corso delle Conferenze di Servizi. La distribuzione dei moduli fotovoltaici sulle varie aree è stata infatti rimodulata per venire incontro alle richieste della Provincia di Foggia e, conseguentemente, è stato adeguato anche il piano agronomico;*

*- Viene indicato che l'impianto non può essere agrivoltaico in quanto non basterebbe ‘il semplice eventuale distanziamento delle file dei moduli fotovoltaici e la presunta sostenibilità di contestuali coltivazioni’, tuttavia nella versione definitiva del progetto è stata data evidenza circa la sussistenza di aree interamente dedicate alla coltivazione, nonché del rispetto di tutti i requisiti prescritti dal MASE (ex MITE) nelle linee guida per la definizione di progetto agrivoltaico;*

*- Nell'ottica di quanto già evidenziato, non risulta corretta l'affermazione che l'impianto “sostituisce parzialmente le coltivazioni agricole” in quanto non tiene conto della natura agrivoltaica del progetto; infatti, come emerge dalla relazione agronomica apporta un significativo miglioramento della qualità agricola delle coltivazioni in quanto aumenta la redditività e la varietà di coltivazioni locali che verranno eseguite; inoltre, si precisa che è stato eseguito uno studio sulla flora, fauna ed ecosistemi locali tramite una Relazione specializzata sulla faunistica locale prodotta grazie ad un'indagine e studio avanzato del territorio al fine di evidenziare ancora l'attenzione progettuale sulle tematiche ambientali;*

*- L'IPC del progetto rimodulato risulta minore di 5, valore accettabile ricavato dopo le numerose modifiche del progetto a seguito di colloqui con il Dipartimento Paesaggio della Provincia di Foggia al fine di conseguire un layout di impianto il più omogeneo possibile da inserire nel territorio circostante.*

*- Per quanto riguarda il contesto paesaggistico e le limitazioni previste dal PPTR, si fa presente che il progetto ha ottenuto dal Servizio Tutela del Territorio della Provincia di Foggia, l'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica ai sensi dell'art 91 delle NTA del PPTR, nel quale è stato rilasciato un parere favorevole con prescrizioni. In seguito a ciò, la società proponente ha già provveduto a rimodulare il layout che rispetta totalmente le prescrizioni contenute nel suddetto parere, compresa la fascia di mitigazione richiesta suddivisa in tre tipologie di piante in modo da avere un impatto visivo notevolmente ridotto;*

*- Con riferimento agli aspetti archeologici, la rimodulazione del layout ha risolto la gran parte delle interferenze rilevate. Ad ogni modo, si fornisce sin da ora piena disponibilità ad accogliere eventuali ulteriori prescrizioni sul punto”.*

**Ministero dell'Interno, Comando Vigili del Fuoco di Foggia**, nota prot. n. 1927 del 03/02/2025, con la quale l'Ente rappresentava che “[...] la competenza di questo Comando, rispetto al procedimento di che trattasi, è subordinata all'avvio istruttorio laddove la proposta progettuale ricomprenda attività individuate nell'elenco allegato al DPR 151/2011 rilevando, l'obbligo ai sensi degli art. 3 e 4 del citato disposto legislativo, di presentare l'istanza per parere di Conformità per le attività ricadenti in categoria B e C e a lavori ultimati l'obbligo di presentare la S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio attività ai fini Antincendio); mentre per le attività ricadenti in categoria A, sussiste solo l'obbligo a lavori ultimati di presentare la S.C.I.A. innanzi citata.

*Nel caso specifico, trattandosi di impianto solare fotovoltaico, tali specifiche infrastrutture non sono elencate nel citato DPR 151/2011; tuttavia, si ribadisce che, qualora nell'ambito della citata installazione dovessero insistere attività assoggettate al controllo di questo Comando, sussiste l'obbligo a carico del soggetto titolare della Società proponente di avviare la procedura di prevenzione incendi, trasmettendo la documentazione tecnica conformemente alle indicazioni di cui al DM 07/08/2012, corredata della ricevuta di versamento degli oneri istruttori trattandosi di servizio a pagamento [...].*

La società, in riscontro al suddetto parere, trasmetteva alla scrivente Sezione nota di comunicazione di cui alla PEC prot. n. 0526744/2025 del 29/09/2025 in cui dichiarava che: *“le opere riguardanti l'area impianto non rientrano tra le attività individuate nell'elenco allegato al DPR 151/2011. Per le opere riguardanti la stazione utente verrà avviata prima dell'inizio dei lavori la prevista procedura di prevenzione incendi con apposita istanza di valutazione del progetto”.*

**Asl Foggia**, nota prot. n. 20657-2025 del 18/02/2025 con la quale l'ente *“[...] conferma il parere di competenza trasmesso con la nota ASL: AFG 00099647-2024 del 23/09/2024, fermo restando che l'aggiornamento ad agri-fotovoltaico consenta la produzione di prodotti agro-alimentari secondo i codici delle “Buone pratiche agricole” al fine di:*

- *minimizzare gli impatti negativi sull'ambiente progettando l'ecosistema;*
- *razionalizzare lo sfruttamento delle risorse naturali, quali suolo, acque, aria, energia;*
- *ridurre l'impegno di fitofarmaci mediante l'adozione di sistemi integrati di produzione;*
- *tutelare la qualità e la salubrità dei prodotti alimentari;*
- *dimostrare una particolare attenzione alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori.*

**Open Fiber S.p.A.**, con nota prot. n. PG-0052665 del 24/02/2025, *“[...] comunica che non si riscontra la presenza di infrastrutture della scrivente in prossimità delle zone oggetto di lavori”.*

**Regione Puglia, Dipartimento Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture, Servizio Autorità Idraulica**, nota prot. n. 0111265 del 03/03/2025 con la quale il Servizio comunicava: *“Gli aggiornamenti progettuali e le indagini istruttorie evidenziano che l'elettrodotto e alcune porzioni dell'impianto sono interessanti da corpi idrologici superficiali ricompresi nel reticolo idrografico minore desumibili dalla carta idro-geomorfologica dell'ex Autorità di Bacino della Puglia (delibera di approvazione del Comitato Istituzionale dell'ex A.d.B. n.48/2009 del 30.11.2009 consultabile al link <https://www.sit.puglia.it>); lo stesso elettrodotto nella sua totale percorrenza interseca:*

- *il Torrente Acqua Salata (nome I.G.M. Fosso Acqua Salata), al foglio 60 del comune di Troia (FG), appartenente alla partita speciale n.4 - acque esenti da estimo, denominato con cod. id. FG0044 nei registri delle acque pubbliche ai sensi del R.D. 6441/1914 e individuato dal Piano Generale di Bonifica di Capitanata con cod. n.779 come “tratta del reticolo idrografico ordinario”;*
- *l'Affluente in sponda sx del Torrente Acqua Salata, tra i fogli 24, 25 e 58 del comune di Troia (FG), appartenente alla partita speciale n.4 - acque esenti da estimo.*

*Detti attraversamenti saranno superati in sub-alveo mediante l'utilizzo della tecnologia trenchless T.O.C., così come riportato nello studio di compatibilità idrogeologica (nome file: VIA.REL06).*

*Per le intersezioni con il Torrente Acqua Salata, il relativo affluente e per le interferenze derivanti dal reticolo idrografico minore occorre specificare che per effetto della disciplina contenuta nel co. 2 dell'art. 22 della Legge regionale 29 dicembre 2022, n. 32 le “funzioni e compiti” attribuiti alle Province ai sensi dell'art. 25, lett. e), co. 1 della L.R. n. 17/2000”, concernenti le attività di polizia idraulica [sono] comprensiv[e] delle funzioni e compiti concernenti l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua, così come previsto dall'articolo 89, comma 1, lettera c), del d.lgs. 112/1998”. Si sottolinea,*

dunque, la necessità di un coinvolgimento nel procedimento in parola del competente Ufficio della Provincia di Foggia - Servizio edilizia sismica e approvvigionamento idrico, quale Ente preposto alle attività di polizia idraulica, nonché al rilascio del parere favorevole/nulla osta (autorizzazione idraulica) per i corsi d'acqua, interessati dalle iniziative edilizie e/o infrastrutturali o, comunque, dalle modificazioni e/o trasformazioni del territorio valutabili secondo la disciplina del Capo VII del R.D. n. 523/1904 "Polizia delle acque pubbliche".

L'AC Provincia di Foggia, in sede di Conferenza di Servizi decisoria del 04/03/2025, con riferimento alla suddetta nota della Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia, invitava "[...] la Società a fornire riscontro nel più breve tempo possibile. Qualora il Servizio competente non riuscisse a fornire una risposta nei tempi previsti, vista l'imminente conclusione del procedimento di V.I.A. Provinciale, l'Ufficio Ambiente provvederà a prendere atto della richiesta, riservandosi l'eventuale inserimento di apposite prescrizioni".

La società, inoltre, in riscontro al suddetto parere, trasmetteva alla scrivente Sezione nota di comunicazione di cui alla PEC prot. n. 0526744/2025 del 29/09/2025 in cui dichiarava che: "per le intersezioni con il Torrente Acqua Salata, il relativo affluente e per le interferenze derivanti dal reticolo idrografico minore è stato richiesto e rilasciato il Nulla Osta Idraulico n° 21153 con noto protocollo n° 35934 del 20/06/2025 dal SETTORE EDILIZIA SISMICA, TUTELA DEL TERRITORIO E DIFESA IDRAULICA della Provincia di Foggia. La società proponente presenterà al Consorzio per la Bonifica della Capitanata apposita istanza per il rilascio della relativa concessione, prima dell'avvio dei lavori delle opere in oggetto".

**Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali ed Infrastrutture, Sezione Risorse Idriche**, nota prot. n. 0341872/2025 del 23/06/2025 con la quale afferma

"[...] fermo restando quanto già espresso con la nota prot. n. 0102700/2025 del 26/02/2025, verificata la compatibilità del progetto in oggetto con il **Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. n. 230/2009 ed il cui aggiornamento 2015-2021 è stato approvato con D.C.R. n. 154 del 23/05/2023** si impone che durante la realizzazione e l'esercizio dell'impianto sia garantita la protezione della falda acquifera e il rispetto delle seguenti condizioni ambientali:

- alla luce delle indicazioni di cui alla **DGR n.1096 del 31.07.2024** con cui la Regione Puglia ha adottato il **Piano di emergenza per il superamento della crisi idrica 2024/2025**, si prescrive che l'eventuale approvvigionamento idrico per il sostentamento delle specie vegetali, anche di emergenza, sia realizzato nell'ottica di un uso sostenibile della risorsa idrica rilevando che risulta premiale l'approvvigionamento della risorsa idrica derivante da impianti di affinamento delle acque reflue pubbliche dedicati al riuso in agricoltura;
- durante le fasi di lavaggio periodiche dei pannelli, siano adottati sistemi che non prevedano l'uso di sostanze detergenti e l'approvvigionamento idrico avvenga con uso sostenibile della risorsa;
- nell'area in esame sia garantito il principio dell'invarianza idraulica;
- sia prevista una fase di ripristino della situazione ante operam, nella quale il rinterro degli scavi venga realizzato con materiale naturale, permeabile, senza utilizzo di leganti (materiale proveniente dagli scavi stessi o materiale arido stabilizzato);
- la permeabilità del terreno post-intervento risulti invariata rispetto al valore pre- intervento;
- non siano utilizzati materiali cementizi nella realizzazione delle fondamenta dei pannelli, privilegiando la tecnica del palo infisso, limitando al minimo indispensabile il movimento delle rocce e materiale da scavo, ristretto ai volumi strettamente necessari alla realizzazione delle opere e comunque da riutilizzare in loco;
- i volumi tecnici a servizio dell'impianto, di qualsiasi genere e con qualsiasi funzione, siano realizzati del volume strettamente necessario a contenere le apparecchiature e a svolgersi le attività funzionali all'impianto;
- le aree esterne ai manufatti civili siano lasciate naturalmente permeabili. L'eventuale viabilità interna, strettamente necessaria, sia realizzata con stabilizzato e/o materiale drenante;
- in generale, quale materiale di rinterro degli scavi anche per le opere accessorie (muri di confine,

*manufatti interni, etc.), sia utilizzato prioritariamente il materiale escavato in loco, e comunque materiale naturale senza l'uso di leganti; sia inoltre garantito in fase di compattazione del materiale di rinterro degli scavi, il raggiungimento del grado di costipazione del terreno che riproduca una permeabilità idraulica quanto più simile a quella naturale preesistente;*

- si assicuri, anche mediante regimentazione delle acque meteoriche, che le opere a farsi (ed in particolare la viabilità), sia in fase di lavorazione che ad impianto ultimato, non creino ruscellamenti, erosioni e/o barriere allo scorrimento;*
- le aree destinate all'oggiamento di sistemi elettronici, elettrici ed elettromeccanici contenenti oli e/o dielettrici e/o materiale inquinante siano isolate dal terreno, allocate su superfici impermeabilizzate, su piano inclinato per il recupero della frazione liquida eventualmente;*
- nelle aree di cantiere deputate all'assistenza e manutenzione dei macchinari deve essere predisposto ogni idoneo accorgimento atto a scongiurare la diffusione sul suolo di sostanze inquinanti a seguito di versamenti accidentali;*
- nelle aree di progetto il trattamento dei reflui civili, ove gli stessi non siano diversamente collettati/conferiti, dovrà essere conforme al Regolamento Regionale n.26/2011 come modificato ed integrato dal R.R. n.7/2016".*

**Provincia di Foggia, Servizio Tutela del Territorio, Determinazione del Dirigente n° 35 del 13/01/2025 - Accertamento di Compatibilità Paesaggistica ai sensi dell'art. 91 delle NTA del PPTR**, relativo all'intervento indicato in oggetto, con prescrizioni in ordine agli aspetti paesaggistici richiamate nelle premesse al punto "Valutazione della compatibilità paesaggistica e prescrizioni" di seguito richiamate.

*"Il Responsabile del Procedimento, rilascia parere favorevole con prescrizioni in ordine agli aspetti paesaggistici per l'intervento in oggetto:*

*"Il parere paesaggistico valuta gli aspetti paesaggistici, le interferenze e gli impatti che l'opera avrebbe sui caratteri distintivi del paesaggio nel quale si inserisce il progetto proposto.*

*L'area, infatti, seppur esclusa dalle aree definite idonee ai sensi del D.lgs. 08/11/2021, n. 199, all' art.20, co.7, è tuttavia assoggettata alla valutazione di compatibilità paesaggistica secondo quanto previsto dall'art. 89 - Strumenti di controllo preventivo delle NTA del PPTR:*

*1. Ai fini del controllo preventivo in ordine al rispetto delle presenti norme ed alla conformità degli interventi con gli obiettivi di tutela sopra descritti, sono disciplinati i seguenti strumenti:*

*(...)*

*b) L'accertamento di compatibilità paesaggistica, ossia quella procedura tesa ad acclarare la compatibilità con le norme e gli obiettivi del Piano degli interventi:*

*b.1) che comportino modifica dello stato dei luoghi negli ulteriori contesti come individuati nell'art. 38 co.3.1;*  
*b.2) che comportino rilevante trasformazione del paesaggio ovunque siano localizzate.*

*Il Responsabile del Procedimento, tutto ciò premesso, considerato che alla data di entrata in vigore del Decreto Legge 15 maggio 2024, n. 63 ("Decreto Agricoltura") per il progetto de quo era già stato avviato l'iter previsto per la Valutazione di Impatto Ambientale ritiene di poter rilasciare, in ordine agli aspetti paesaggistici, parere favorevole con prescrizioni:*

*- implementare le opere di mitigazione con una barriera vegetale che consisterà in una fascia di essenze vegetali arboree, arbustive ed erbacee, estesa linearmente per una larghezza di almeno 15 metri, parallela alle strade, nella quale si dovrà creare:*

- uno strato più alto, formato da alberi (ad es. *Olea europaea* e *Ceratonia siliqua*.) della larghezza di 5 m, affinché venga assicurata la mitigazione dell'impatto visivo dell'impianto;*
  - uno strato intermedio, formato da arbusti (ad es. *Prunus spinosa*, *Pistacia lentiscus*) della larghezza di 5m;*
  - uno strato basso, con cespugli (ad es. *Asparagus albus* e *A. acutifolius*) della larghezza di 5 m;*
- garantire la stabilità e la cura delle coltivazioni previste per tutta la durata dell'impianto;*
- garantire che tutti i lavori di movimento terra siano sottoposti a sorveglianza archeologica continuativa da parte di archeologi con idonei titoli (come previsto dal D.M. 244/2019).*

*Si rammenta, rispetto alla valutazione del rischio archeologico, come norma richiede, di sottoporre il progetto*

alla procedura di VPIA (art.41 c.4 e allegato I.8 del D. Lgs. 36/2023)".

(Conclusione)

Considerato quanto innanzi rappresentato, si ritiene **DI POTER RILASCIARE L'ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA** ai sensi dell'art. 91 del PPTR, in quanto l'intervento, così come proposto, non comporta pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e non contrasta con le norme di tutela dell'approvato PPTR."

**Provincia di Foggia – Settore Ambiente con DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI VIA, prot. provinciale n. 0023850 del 24/04/2025**, esprimeva giudizio favorevole in ordine alla compatibilità ambientale relativamente al "progetto finalizzato alla realizzazione di un impianto agrivoltaico denominato "Troia 2" e relative opere di connessione, da realizzarsi nell'area ubicata nel comune di Troia (FG), località "Monte Forgiaide", della potenzialità di picco 68,58 MWp, proposto dalla Società EG VITA S.r.l. nella persona del sig. Alessandro Ceschiat, avente sede legale in Milano (MI), via dei Pellegrini, n. 22, 20122, in data 27/01/2021 ed assunta a prot. n. 3959, così come rimodulato." Il Responsabile del Procedimento, nel corso dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, superava le criticità rinvenute dal CTP VIA della Provincia di Foggia, ritenendo assentibile in termini tecnici il progetto presentato, sulla base delle motivazioni di seguito riportate:

a. **ASPECTI AGRONOMICI E USO DEL SUOLO**

Al progetto sono stati apportati miglioramenti, eliminando particelle che creano maggior cluster, trattando i contenuti minimi sulle caratteristiche del sistema agricolo attuale dell'aerea di progetto, sul piano colturale proposto per l'impianto agrivoltaico, sull'analisi economica e gestionale e sulla descrizione dell'impresa agricola che andrà ad operare.

Sono state effettuate verifiche sui requisiti delle Linee Guida sugli impianti agrivoltaici pubblicate a Giugno 2022 ed i criteri risultano soddisfatti. Le migliorie sono conformi alle linee guida ministeriali e favoriranno la biodiversità, trasformando la coltivazione da convenzionale a biologica e aumentando la redditività agricola del sito, in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo, contribuendo alla produzione di energia pulita.

Lo spazio tra i bordi dei moduli sarà di almeno 5 metri quando gli stessi sono messi in posizione orizzontale consentendo una migliore gestione e coltivazione del progetto agronomico interfilare.

b. **COMPONENTE PAESAGGISTICO – AMBIENTALE**

La diminuzione dei lotti sparsi ha ridotto notevolmente l'effetto cluster. Inoltre ha reso più omogeneo l'impianto facendolo sposare meglio con elementi del paesaggio circostante come fiumi e torrenti e componenti insediative quali siti storico culturali.

c. **COMPONENTE FLORA, FAUNA ED ECOSISTEMI**

Nel nuovo studio ambientale del progetto agrivoltaico, nella sezione dedicata alla descrizione dell'area di impianto dal punto di vista faunistico, è stata esclusa la possibilità che l'impianto in progetto determini disturbi all'avifauna migratoria, poiché il sito risulta al di fuori dalle rotte migratorie e poiché non presenta caratteristiche tipiche delle aree umide.

Per quanto concerne la fauna terrestre le aree di impianto sono ubicate in area di decennale antropizzazione agricola. Residue aree di naturalità sono presenti soltanto lungo le sponde dei reticolli fluviali.

In definitiva sono attesi impatti sulla fauna di ridotta entità.

La presenza dei pannelli fotovoltaici potrebbe teoricamente rappresentare un elemento di disturbo per l'avifauna (eventuali fenomeni di abbagliamento in cielo e/o eventuali rischi di collisione).

Per quanto riguarda il primo aspetto (impatti da abbagliamento), occorre però sottolineare che le nuovissime tecnologie utilizzano vetri specificamente progettati per ridurre al minimo la quota riflessa della radiazione incidente, massimizzando quella assorbita dal modulo.

Per limitare i fenomeni di riflessione, i produttori utilizzano materiali trasparenti per la finitura superiore, che al contempo sono anche caratterizzati da una bassa riflettanza. Le basse riflettanze delle superfici dei moduli, comparate a quelle del terreno, degli specchi d'acqua e della vegetazione, dimostrano che la realizzazione di

*un impianto fotovoltaico non modifica la quota di radiazione riflessa nella situazione di assenza di impianto. Per quanto riguarda il secondo fenomeno sono state classificate due tipologie generali di collisioni contro manufatti di origine antropica ed in particolare contro finestre ed ampie superfici vetrate:*

*-collisioni che coinvolgono esemplari maschi che difendono il territorio dalla propria immagine riflessa nel vetro;*

*-collisioni che coinvolgono uccelli che sbattono contro le superfici vetrate inconsapevoli della loro presenza, perché vedono attraverso il vetro o vedono riflesso nel vetro stesso il cielo e/o l'ambiente circostante (alberi o altri elementi vegetazionali).*

*Il progetto in valutazione non rientra in questi casi e inoltre, si evidenzia, che la limitata altezza dei pannelli fotovoltaici da terra (altezza massima dei pannelli, indicativamente compresa tra 4,5 – 2,5 m a seconda dell'inclinazione), unitamente alla presenza di vegetazione delle siepi di progetto, consentirà di tutelare l'incolumità dell'avifauna selvatica. Si evidenzia, infatti, che in presenza di una siepe perimetrale eventuali soggetti in volo radente devono innalzarsi di quota, evitando il rischio di collisioni.*

#### d. COMPONENTE IMPATTI CUMULATIVI

*L'adozione di nuovi moduli fotovoltaici più performanti e la rimozione di alcuni lotti ha consentito di mantenere una potenza dell'impianto pressoché invariata e di ridurre anche il valore dell'IPC.*

*Il valore dell'IPC calcolato dall'Ufficio è superiore a 3 ma comunque inferiore a 5. Tale valore è assunto da questo Ufficio quale limite ottimale per l'agrivoltaico. La presenza degli impianti eolici nel raggio di 2 km verrà mitigata dal repowering cui si apprestano la maggior parte di essi.*

#### e. TERRE E ROCCE DA SCAVO

*L'entità dei volumi e l'articolazione degli scavi per le connessioni e per l'impianto agrovoltaitco, nell'insieme, con la rimozione di alcuni lotti, hanno un effetto minore suoli direttamente interessati.*

Il Responsabile del Procedimento sulla base delle predette considerazioni confermava la compatibilità ambientale e paesaggistica ritenendo opportuno, inserire le seguenti prescrizioni:

1) *Per il monitoraggio della continuità dell'attività agricola dovrà essere presentato a questo ufficio, con cadenza biennale, una relazione tecnica agronomica asseverata da un agronomo. La relazione dovrà riportare i piani annuali di coltivazione, recanti indicazioni, in particolare, in merito alle rese di coltivazione ottenute nel biennio precedente, alle specie coltivate, alla superficie effettivamente destinata alle coltivazioni, alle condizioni di crescita delle piante, alle tecniche di coltivazione (sesto di impianto, densità di semina, impiego di concimi, trattamenti fitosanitari).*

2) *Monitoraggio post-operam di un anno in cui si valuti lo stato delle popolazioni faunistiche presenti, aspetti quali la stagionalità, i cicli vitali delle specie e le loro modalità di utilizzo dell'habitat.*

e che *“nonostante il parere negativo espresso dal Comitato VIA, il Responsabile del Procedimento, viste le proprie competenze in materia, la documentazione e le osservazioni prodotte dal proponente, ritiene di poter esprimersi in merito in modo tale da superare le perplessità evidenziate dal CTP VIA”* nonché, vista la prevalenza quantitativa e qualitativa dei pareri favorevoli rilasciati per il progetto, proponeva al Dirigente l'assunzione del relativo provvedimento favorevole di VIA.

**CONSIDERATO CHE**, con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità:

- Questa Sezione regionale precedente ai fini AU, con nota prot.n. 0221978/2025 del 29/04/2025, invitava il Servizio Gestione Opere Pubbliche – Ufficio per le Espropriazioni della Regione Puglia, ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio quale procedura solidale alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, a voler fornire il proprio contributo istruttorio.
- La Società, con PEC prot. n. 0236576/2025 del 06/05/2025, forniva evidenza del caricamento sul portale regionale Sistema Puglia di tutti i documenti relativi all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

- Il Servizio Gestione Opere Pubbliche con nota prot. n. 0245478/2025 del 09/05/2025, riscontrava rammentando il contenuto della circolare prot. n. AOO\_064-20742 del 16/11/2023 del medesimo Servizio e comunicando di attenersi agli *"indirizzi tecnici per la predisposizione della documentazione espropriativa e iter procedurale"*;
- Questa Sezione, sulla scorta dei pareri già in atti, con nota prot. n. 0252535/2025 del 13/05/2025, trasmetteva la *"Comunicazione di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità"* ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L.R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti , invitando:
  - la Società a pubblicare l'avviso su due quotidiani, uno a carattere nazionale e uno a carattere regionale;
  - il Comune di Troia (FG) a pubblicare l'avviso presso il proprio Albo Pretorio con la richiesta di trasmettere la relata di avvenuta pubblicazione a scadenza dei termini;
  - il Settore Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia a pubblicare l'avviso sull'Albo Pretorio regionale;
- Il Servizio Gestione Opere Pubbliche riscontrava alla nota della scrivente Sezione prot. n. 0252535/2025 del 13/05/2025 con note prott. nn. 0258549/2025 e 0258553/2025 del 15/05/2025, in cui rammentava il contenuto della suddetta circolare prot. AOO\_064-20742 del 16/11/2023.
- La Società, con PEC prot. n. 0261690/2025 del 16/05/2025, comunicava che in data 21/05/2025 sarebbero avvenute le pubblicazioni su due quotidiani (uno a diffusione nazionale e uno a diffusione locale) degli avvisi di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità relativo al progetto in epigrafe.
- La Società, con PEC prot. n. 0271564/2025 del 21/05/2025, comunicava l'avvenuta pubblicazione sui due quotidiani, allegandone copia; la società inoltrava con medesima PEC il file PDF della pagina del sito del Comune di Troia, da cui si evidenziava la pubblicazione all'Albo Pretorio.
- Il Comune di Troia, con nota acquisita al prot. n. 0318052/2025 del 13/06/2025, trasmetteva il referto di pubblicazione all'albo del medesimo Comune relativo alla *"Comunicazione di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità"* dal 13/05/2025 al 12/06/2025.
- Nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui alla nota prot. n. 0252535/2025 del 13/05/2025, non sono pervenute osservazioni al procedimento espropriativo avviato.

**CONSIDERATO CHE**, con riferimento alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022:

- La scrivente Sezione in sede di conferenza di Servizi del 22/01/2025 (verbale trasmesso dalla Provincia di Foggia con nota prot. provinciale n. 4992 del 29/01/2025, acquisita in pari data al prot. n. 0048637/2025) chiedeva alla società di formulare una proposta di misure compensative al Comune di Troia e di trasmettere la relativa bozza.
- La Società, con PEC prot. n. 0052175/2025 del 30/01/2025, forniva riscontro alle richieste della Sezione indicate nel verbale dei lavori di conferenza del 22/01/2025 ma nulla veniva fornito in merito alle misure compensative.
- La scrivente Sezione in sede di conferenza di Servizi del 05/02/2025 (verbale trasmesso dalla Provincia di Foggia, con nota prot. provinciale n. 6833 del 07/02/2025, acquisita in pari data al prot. n. 0068682/2025), comunicava la completezza della documentazione ma ribadiva la necessità di acquisire l'intesa raggiunta con il Comune di Troia relativamente alle misure di compensazione.
- La Società, con PEC prot. n. 0109181 del 28/02/2025, trasmetteva la bozza di convenzione da stipulare con il comune di Troia per le misure di compensazione
- Durante la Conferenza di Servizi decisoria del 04/03/2025 (verbale trasmesso dalla Provincia di Foggia,

con nota prot. provinciale n. 14092 del 14/03/2025, acquisita in pari data al prot. n. 0134722/2025), si prendeva atto che in merito alle misure di compensazione la Società e l'Amministrazione comunale avevano raggiunto un accordo e si confermava pertanto, per la società, l'impegno a corrispondere un importo pari al 3% dei proventi annui, con un tetto massimo di 230.000 euro annui.

**CONSIDERATO CHE**, con riferimento alle opere di connessione (cod.id. 202000136), la società Terna S.p.A, con nota del 17/06/2022, comunicava che:

- in data 10/06/2020 Terna ha inviato il preventivo di connessione comprendente la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) per la connessione, che prevede il collegamento dell'impianto in epigrafe in antenna a 150 kV su un futuro ampliamento della Stazione Elettrica di Trasformazione (SE) a 380/150 kV denominata "Troia" di 54.5MW. Contestualmente Terna ha comunicato l'esito positivo della voltura societaria dalla Enfinity Solare S.r.l. alla società EG Vita S.r.l..
- in data 12/08/2020 la Società ha accettato la STMG suddetta;
- in data 20/05/2022 (prot. n. TERNA/A20220043182) e con successive integrazioni del 06/06/2022, (prot. n. TERNA/A20220048467) la EG Vita S.r.l. ha inviato a Terna la documentazione progettuale inerente la connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) per un impianto di generazione da fonte rinnovabile (fotovoltaico) da 54.500 kW nel Comune di Troia (FG);
- con PEC prot. n. 0548501/2024 del 07/11/2024, la società EG Vita S.r.l. ha allegato all'istanza AU presentata alla scrivente Sezione il benestare al progetto da parte del gestore di rete.
- con PEC del 28/02/2025, la EG Vita S.r.l. ha trasmesso a Terna S.p.A., l'addendum all'accordo di condivisione stipulato in data 07/04/2022 e allegava il nuovo layout della Stazione Elettrica.
- con PEC del 04/03/2025, la EG Vita S.r.l. comunicava alla Provincia di Foggia quanto di seguito riportato:

*"[...] la società proponente evidenzia che la particella n. 406, foglio 5, inizialmente individuata per la realizzazione della stazione utente relativa all'impianto era già occupata da una stazione utente di altro produttore, il cui progetto era stato anch'esso precedentemente benestariato da Terna.*

*Pertanto, la società ha individuato una nuova particella dove collocare la stazione utente e, a tal fine, ha provveduto in data 13.02.2025 a depositare sul portale della Provincia ed in data 28.02.2025 sul portale della Regione il progetto aggiornato con la nuova posizione della stazione utente sulla particella 83, foglio 6.*

*Inoltre, la società rappresenta che, nelle intervenute interlocuzioni con Terna, quest'ultima ha espressamente confermato che il benestare già rilasciato riguarda la conformità del progetto delle opere di rete ai requisiti del Codice di Rete e la corretta interfaccia con le medesime, ma non è legato alla specifica localizzazione fisica dell'impianto e delle opere di connessione lato utenza.*

*Per tale motivo, la stessa Terna ha comunicato alla società che non è necessario ottenere un nuovo benestare sulle opere di connessione, in quanto la modifica riguarda solo la posizione dell'opera di utenza, mentre le caratteristiche delle opere di rete restano invariate e un nuovo benestare non escluderebbe comunque che possa configurarsi una nuova eventuale interferenza della stazione utente con altre opere di utenza già esistenti sulla nuova particella.*

*Infine, sempre d'intesa con Terna, è stato formalizzato l'addendum all'accordo per la condivisione dei costi e la realizzazione delle opere per la connessione dei rispettivi impianti allo stallo presso la stazione elettrica di Terna, unitamente alla planimetria del nuovo layout della stazione utente. Tale addendum è stato sottoscritto tra le parti titolari delle medesime STMG oggetto dell'originario accordo di condivisione".*

- Il tecnico incaricato dalla Società, con PEC del 06/08/2025, in atti al prot. n. 445590 in pari data, comunicava l'avvenuto aggiornamento del portale regionale con la documentazione relativa alle opere di connessione comprensiva della dichiarazione asseverata sulla potenza AC e DC; tale asseverazione riferisce che *"ai fini dell'autorizzazione dell'impianto di generazione viene considerata la potenza di picco (68,58 MWp) [...], fermo restando che la potenza immessa in rete non supererà il valore di 54,5 MW indicato nella STMG e nel benestare di connessione"*

**CONSIDERATO INOLTRE CHE** la EG Vita S.r.l. con nota acquisita agli atti dell'ufficio al prot. n. 482520/2025 del

08/09/2025 trasmetteva la documentazione necessaria al rilascio del titolo autorizzativo, ed in particolare:

- il progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione “adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi”, caricato sul portale Sistema Puglia;
- ai sensi e per gli effetti del c. 4bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. la società ha comunicato la piena ed effettiva disponibilità dell'area su cui si andrà a realizzare l'impianto, in forza dei contratti preliminari allegati al progetto definitivo;
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 del progettista circa la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato ha attestato che in nessuna area dell'impianto vi sia la presenza di ulivi dichiarati “monumentali” ai sensi della L.R. 14/2007;
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il tecnico abilitato ha attestato il non ricadere dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agricole presenti che danno origine ai prodotti con riconoscimento I.G.P.; I.G.T.; D.O.C. e D.O.P.;

La Società, inoltre:

- ha ottemperato a quanto previsto dalla D.G.R. 19 dicembre 2022, n. 1901, relativo agli oneri per monitoraggio mediante versamento a favore della Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Transizione Energetica, e per l'accertamento della regolare esecuzione delle opere”;
- ha depositato quietanza del versamento F24 di tipo ordinario Sezione Erario, Codice tributo 1552 per i diritti di registrazione dell'Atto Unilaterale d'obbligo;
- ha preso atto delle conclusioni riferite con nota prot. n. 0457618/2025 del 20/08/2025, con cui questa Sezione Transizione Energetica ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di poter concludere favorevolmente **la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto, richiamata in particolare la legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 “Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica”, per cui possono essere previste misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale a carico dei proponenti, dei produttori, dei vettori e dei gestori di impianti e infrastrutture energetiche sul territorio pugliese;
- ha ottemperato a quanto previsto dalla L.R. Puglia 05/07/2019, n. 30 (Norme in materia di equo compenso nell'esercizio delle professioni regolamentate) in ordine all'obbligo di retribuire i professionisti in maniera congrua e nel rispetto dei parametri fissati nei decreti ministeriali, a mezzo di dichiarazione sottoscritta dagli stessi;
- ha fornito evidenza della proposta delle misure compensative da riconoscere a favore del Comune interessato, di cui all'allegato 2 del D.M. 10/09/2010, ovvero L.R. 28 del 07/09/2022;
- in data 09/09/2025 ha sottoscritto, nei confronti della Regione Puglia, l'atto Unilaterale D'obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010; la Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili con nota prot. n. 0485702/2025 del 10/09/2025, trasmetteva tale Atto all'Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, repertoriato al numero 026848 assegnato in data 16/09/2025;

Inoltre

- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto allorquando controfirmato, in modalità digitale, dalla Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili;

- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
- Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
- Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
- Comunicazione di informativa antimafia prot. \_ PR\_MIUTG\_Ingresso\_0273021\_20250902 fatto salvo che il presente provvedimento comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza in caso di sopravvenuta positività dell'informativa antimafia.

#### **TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO**

Risultano soddisfatti i presupposti per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii., in seno al PAUR ex art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. con tutte le prescrizioni e condizioni richiamate in narrativa, per la costruzione e l'esercizio di:

- un impianto agrovoltaitco da realizzarsi nel Comune di Troia (FG) in località "Monte Forgiaide", denominato "Troia 2", di potenza nominale prevista pari a 68,58 MWp in DC e di potenza in immissione pari a 54,50 MWe in AC, nonché delle opere e infrastrutture connesse ricadenti nel Comune di Troia (FG).
- un cavidotto interrato di collegamento dell'impianto alla Sottostazione Elettrica di Trasformazione 30/150 kV;
- una Sottostazione Elettrica di Trasformazione 30/150 kV collegata in antenna a 150 kV su un futuro ampliamento della Stazione Elettrica di Trasformazione (SE) a 380/150 kV denominata "Troia" (codice di Rintracciabilità 202000136 con potenza imposta in rete di 54,5 MW);
- di tutte le opere ed infrastrutture strettamente connesse di cui al benessere del Gestore di Rete datato 17/06/2022 con riferimento al codice di tracciabilità Terna n. 202000136 .

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiero.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato condotto nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

#### **Il Funzionario istruttore**

**Arch. Adriano Maldera**

**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03, come  
modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 -  
Garanzie alla riservatezza**

"La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati”.

#### **Valutazione di impatto di genere:**

L'impatto di genere stimato risulta neutro.

#### **ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di provvedimento amministrativo rilasciato *ex lege* su istanza di parte.

#### **DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

#### **IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA**

#### **VISTI E RICHIAMATI:**

- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
- l'art. 32 della L. n. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
- l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
- la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
- la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii., *“Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”*;
- la Legge Regionale Puglia n. 34 del 23 luglio 2019 in materia di promozione dell'utilizzo dell'idrogeno e disposizioni per il rinnovo di impianti eolici e fotovoltaici esistenti;
- la Legge Regionale Puglia n. 51 del 30 dicembre 2021, art. 36 rivolto agli interventi di modifica non sostanziale su impianti da fonti rinnovabili autorizzati;
- la D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (Burp n. 159 del 19/10/2010): *buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile*.
- la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010, approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica;
- il R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012 nel cui ambito d'applicazione rientra l'istanza in oggetto.
- La D.D. del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo 3 gennaio 2011, n. 1: *“Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 - DGR n. 3029 del 30.12.2010 - Approvazione delle Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell'Autorizzazione Unica”* e delle *“Linee Guida Procedura Telematica”*.
- il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);
- la D.G.R. 07/12/2020 n. 1974 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato *“modello ambidestro per*

*l'innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0”;*

- D.P.G.R. 22/01/2021 n. 22 *“Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;*
- il D.P.G.R. 10/02/2021 n. 45 con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello organizzativo *“MAIA 2.0”*;
- la D.G.R. 22/07/2021 n. 1204 *“D.G.R. 1974/2020 ‘Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0’. Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 ‘Approvazione del Programma Triennale di rotazione ordinaria del personale’. Aggiornamento Allegato B”*;
- la D.G.R. 28/07/2021 n. 1289 *“Applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento”*;
- la D.G.R. 30/09/2021 n. 1576 *“Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n. 22”*;
- la LR 11/2001 e ss.mm.ii. applicabile *ratione temporis*, oggi sostituita da L.R. 26 del 7.11.2022, sui procedimenti autorizzativi ambientali nella Regione Puglia a norma del Codice dell'Ambiente;
- la D.G.R. del 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata *“Agenda di Genere”*;
- la L. n. 91/2022 sulla *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”*;
- la D.G.R. del 19 dicembre 2022, n. 1901 *“Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm..i.. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo”*;
- la L.R. 28/2022 e s.m.i *“norme in materia di transizione energetica”*;
- la D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante *“D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati”*;
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997, *“Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia”*;
- il D.L. 63/2024, convertito in Legge 12 luglio 2024 n. 101, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale; le limitazioni riferite all'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra (rif. art. 5) non si applicano ai progetti per i quali sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi;
- la D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 *“Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale”*;
- il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 *“Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”*; per le procedure in corso *ratione temporis continua* ad applicarsi l'art. 12 del D. Lgs. 387/2003, non avendo il proponente esercitato facoltà.
- la DGR 7 luglio 2025, n. 933 di recepimento dei principi del D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 *“Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”*; non applicata al procedimento *de quo*, non avendo il proponente esercitato la facoltà di applicazione della normativa sopraggiunta.

**VERIFICATO CHE**, sussistono le condizioni di cui all'art. 12 c. 3 del D.Lgs. 387/2003 poiché, in particolare:

- **La Provincia di Foggia – Settore Ambiente con Determinazione Dirigenziale di VIA, prot. provinciale n. 0023850 del 24/04/2025**, acquisita in pari data al prot. n. 0216565/2025, pur in considerazione di tutte le prescrizioni riportate dal Responsabile del Procedimento sulla base della relativa istruttoria, esprimeva **giudizio favorevole in ordine alla compatibilità ambientale** relativamente al *“progetto finalizzato alla realizzazione di un impianto agrivoltaico denominato “Troia 2” e relative opere di*

connessione, da realizzarsi nell'area ubicata nel comune di Troia (FG), località "Monte Forgiaide", della potenzialità di picco 68,58 MWp, proposto dalla Società EG VITA S.r.l. nella persona del sig. Alessandro Ceschiat, avente sede legale in Milano (MI), via dei Pellegrini, n. 22, 20122, in data 27/01/2021 ed assunta a prot. n. 3959, così come rimodulato."

- La Provincia di Foggia - Servizio Tutela del Territorio, con Determinazione Dirigenziale n° 35 del 13/01/2025, rilasciava l'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica ai sensi dell'art. 91 delle NTA del PPTR, relativo all'intervento indicato in oggetto, con prescrizioni in ordine agli aspetti paesaggistici richiamate nelle premesse al punto "Valutazione della compatibilità paesaggistica e prescrizioni".
- Questa Sezione regionale Transizione Energetica, nota prot. n. 0457618/2025 del 20/08/2025, comunicava, nella persona del Responsabile del Procedimento, di poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, con tutte le prescrizioni in atti da ritenersi parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto, richiamata in particolare la legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 "Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica", per cui possono essere previste misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale a carico dei proponenti, dei produttori, dei vettori e dei gestori di impianti e infrastrutture energetiche sul territorio pugliese e la Deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2010, n. 2084 "buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile".

Tale possibilità è stata verificata e resa cogente in seno ai lavori conferenziali e nell'iter istruttorio come sopra riferito.

#### DATO ATTO CHE

- la D.G.R. n. 1944 del 21/12/2023 con la quale l'ing. Francesco Corvace, è stato individuato quale Dirigente della Sezione nella quale è incardinato il procedimento del rilascio dell'Autorizzazione Unica e, per il quale, lo stesso risulta anche Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii.
- in capo al Responsabile del presente atto e agli altri estensori e firmatari non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6- bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012.

VISTO l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto dalla EG Vita S.r.l. in data 09/09/2025, repertoriato al n. 026848 in data 16/09/2025 dalla Regione Puglia Servizio Contratti e Programmazione Acquisti;

FATTI SALVI gli obblighi in capo alla Società Proponente e specificatamente:

- ai sensi dell'art.9 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo", la EG Vita S.r.l. deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso decreto, nonché il piano di gestione dei rifiuti;
- la EG Vita S.r.l. dovrà provvedere alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del D.M. 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022 come richiamato negli atti istruttori;
- la EG Vita S.r.l. dovrà mantenere l'esercizio dell'impianto nella sua qualità di "agrovoltaito" ovvero tale da coniugare, senza soluzione di continuità, la produzione dell'energia elettrica con il piano colturale dell'attività agricola.

PRECISATO CHE il provvedimento di Autorizzazione Unica è adottato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiero.

## DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

### ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 0457618/2025 del 20/08/2025 con la quale la Sezione Transizione Energetica nella persona del Responsabile del Procedimento, attesi gli esiti istruttori, comunicava la conclusione della fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto.

### ART. 2)

di provvedere al rilascio, alla **EG Vita S.r.l.** (C.F./P. Iva 11402480963) con sede legale in via dei Pellegrini, n. 22, 20122 Milano (MI), dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012, in seno al PAUR di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., e s.m.i. per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto agrovoltaitico da realizzarsi nel Comune di Troia (FG) in località "Monte Forgiaide", denominato "Troia 2", di potenza nominale prevista pari a 68,58 MWp in DC e di potenza in immissione pari a 54,50 MWe in AC, nonché delle opere e infrastrutture connesse ricadenti nel Comune di Troia (FG).
- un cavidotto interrato di collegamento dell'impianto alla Sottostazione Elettrica di Trasformazione 30/150 kV;
- una Sottostazione Elettrica di Trasformazione 30/150 kV collegata in antenna a 150 kV su un futuro ampliamento della Stazione Elettrica di Trasformazione (SE) a 380/150 kV denominata "Troia" (codice di Rintracciabilità 202000136 con potenza immessa in rete di 54,5 MW);
- di tutte le opere ed infrastrutture strettamente connesse di cui al benessere del Gestore di Rete datato 17/06/2022 con riferimento al codice di tracciabilità Terna n. 202000136

### ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata in seno ad un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, allorquando recepita nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza convocata nell'ambito del presente procedimento.

**Tra le condizioni che vincolano l'efficacia del presente atto rientrano a pieno titolo le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore del Comune territorialmente interessato**, a norma dell'Allegato 2 del DM 10/09/2010, richiamate in atti del procedimento e nella narrativa del presente provvedimento e tali da consentire, qualora non già formalizzate e stipulate direttamente con le amministrazioni beneficiarie, la sottoscrizione del Protocollo di Intesa come da D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (BURP n. 159 del 19/10/2010), alla cui stipula è delegato dalla Giunta regionale il Dirigente al Servizio Assetto del Territorio, oggi Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia.

Anche nelle more di tale stipula ai sensi della deliberazione regionale, restano valide e vincolanti ai fini dell'efficacia del presente provvedimento.

### ART. 4)

La **EG Vita S.r.l.** nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica

di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

In ordine alle prescrizioni da rispettare, rilevano anche quelle relative alla compatibilità ambientale, per le quali si rimanda al Provvedimento Dirigenziale di VIA prot. provinciale n. 0023850/2025 del 24/04/2025, acquisita in pari data al prot. n. 0216565/2025 del Settore Ambiente della Provincia di Foggia.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente riferito in atti, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

#### **ART. 5)**

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della Rete;
- laddove le opere elettriche siano realizzate dalla Società gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

Laddove le opere elettriche siano realizzate dal gestore di Rete, l'inizio e la durata dei relativi lavori decorreranno dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

Inoltre, con riguardo all'esercizio, si specifica che, viste anche le determinazioni del Dirigente della Sezione già Infrastrutture Energetiche e digitali n.49 del 24/10/2016 e n. 71 del 30/11/2016, il presente titolo può coprire su richiesta tutto il periodo di incentivazione dell'energia prodotta da parte del GSE, ove applicabile e attivata a norma di legge, fino a 20 anni a partire dall'entrata in esercizio commerciale dell'impianto, purché quest'ultima intervenga entro e non oltre 18 mesi dalla data di fine dei lavori.

In assenza di evidenza all'autorità competente regionale della data di entrata in esercizio commerciale ai fini dell'applicazione del periodo precedente, resta l'accezione generale di esercizio dell'impianto ai fini del campo di applicazione del presente titolo autorizzativo.

Pertanto il proponente è tenuto a comunicare a questo Servizio regionale, l'entrata in esercizio commerciale dell'impianto nei termini suddetti ai fini dell'automatica estensione della durata del titolo autorizzativo *ut supra*.

#### **ART. 6)**

Di dichiarare la pubblica utilità delle opere di realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo agrovoltaico nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso e, limitatamente alle opere di connessione alla Rete, di apporre il vincolo preordinato all'esproprio, ove si renda necessario, e, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

#### **ART. 7)**

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*, effettuata dalla Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia, Fonti Alternative e Rinnovabili con nota prot. n. 0457618/2025 del 20/08/2025.

#### **ART. 8)**

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5

della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della dismissione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R. ovvero dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012 ovvero art. 20 della L.R. 52/2019, nonché D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 "Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.ii. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo".

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fideiussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transizione Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

## ART. 9)

Il termine di inizio dei lavori, per effetto dell'art. 7-bis del D.L. n. 50/2022, convertito nella Legge n. 91/2022, è di mesi 36 (trentasei) dal rilascio della autorizzazione unica; quello per l'ultimazione dei lavori è di anni tre dall'inizio dei lavori conformemente all'art.15, comma 2 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi. Il collaudo finale dei lavori, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la

loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207. La fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione non può essere svincolata prima di trenta giorni dal deposito del certificato ad esso relativo.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, il diritto della Regione ad escludere la fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto e il ripristino dello stato dei luoghi ex ante:

- a) mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- b) mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- c) mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto;
- d) il mancato rispetto dell'esecuzione delle eventuali misure compensative, nei termini riferiti nella Conferenza di Servizi e nel quadro progettuale ove ivi indicate;
- e) esito sfavorevole del collaudo statico dei lavori e delle opere a tal fine collaudabili;
- f) emissione di provvedimenti interdittivi o aventi comunque l'effetto di limitare la capacità giuridica della società destinataria.

#### **ART. 10)**

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, o di perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al proponente accertati nel corso del procedimento, la Sezione Transizione Energetica provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

#### **ART. 11)**

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica.

La Regione Puglia Sezione Transizione Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

#### **ART. 12)**

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto di produzione di energia rinnovabile da fonte fotovoltaica non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte solare;

- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo a al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

#### **ART. 13)**

Questa Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e ai Comuni interessati.

#### **ART. 14)**

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia.

#### **ART. 15)**

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da n. XX facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:

- all'Albo Telematico, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso:
  - alla Segreteria della Giunta Regionale;
  - alla Direzione amministrativa del Gabinetto del Presidente;
  - alla Segreteria Generale della Presidenza – Sezione Raccordo al Sistema Regionale – Servizio Contratti e Programmazione Acquisti, Ufficiale Rogante;
- per gli adempimenti consequenziali, ivi compreso il controllo di ottemperanza delle prescrizioni qualora disposte, sarà trasmesso:
  - al Comune di Troia (FG);
  - alla Provincia di Foggia;
  - alla Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali, Servizio territoriale di Foggia;
  - alla Regione Puglia, Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, Sezione Autorizzazioni Ambientali;
  - alla Regione Puglia, Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia, Sezione Tutela del Paesaggio;
  - alla Regione Puglia, Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia, Sezione Urbanistica, Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici;
  - alla Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Demanio e Patrimonio, Servizio Amministrazione del Patrimonio;
  - alla Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture - Servizio Autorità Idraulica;
  - alla Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Demanio e Patrimonio, Servizio Amministrazione Beni del Demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria;
  - alla Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture Servizio Gestione Opere Pubbliche;
  - al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Divisione Valutazioni Ambientali e all'attenzione delle Commissioni VIA e PNRR/PNIEC;
  - al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Dipartimento Energia, Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza - Divisione VIII - Sezione U.N.M.I.G. dell'Italia Meridionale;
  - al Ministero della Cultura, Soprintendenza Speciale per il PNRR;
  - al Ministero della Cultura, Direzione Generale ABAP, Servizio II – Scavi e Tutela del Patrimonio Archeologico;
  - al Ministero della Cultura, Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio delle Province di BAT e Foggia;
  - al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per la Programmazione strategica, i Sistemi Infrastrutturali di Trasporto a Rete, Informativi e Statistici Direzione Generale per le Strade e le Autostrade, l'Alta Sorveglianza sulle Infrastrutture Stradali e la Vigilanza sui Contratti Concessori Autostradali Ufficio Ispettivo Territoriale di ROMA;
  - al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali;
  - al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Div. XII – Ispettorato Territoriale (Casa del Made in Italy) – Puglia Basilicata e Molise;
  - Ministero dell'interno, Comando Vigili del Fuoco di Foggia;
  - al Ministero della Difesa, Comando Militare Esercito Puglia;
  - al Ministero della Difesa, Aeronautica Militare – Comando Scuole A.M. - 3<sup>^</sup> Regione Aerea;
  - al Ministero della Difesa, Marina militare, Comando Marittimo Sud;

- All’Agenzia del Demanio, Direzione Territoriale Puglia e Basilicata;
- All’Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Meridionale;
- ad ENAC;
- al GSE S.p.a.;
- a InnovaPuglia S.p.a.;
- ad ANAS S.p.A.;
- a SNAM Rete Gas;
- a Terna S.p.a.;
- ad E-Distribuzione S.p.a.;

alla **EG Vita S.r.l.** in qualità di destinatario diretto del provvedimento.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Istruttore Proposta e Responsabile Pubblicazione  
Adriano Maldera

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica  
Francesco Corvace